



Dirigenti - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Indice:

13/11/2024 CCNL Verbale di accordo
30/07/2019 Verbale di accordo
25/11/2009 Verbale di accordo
30/05/2007 PREVINDAI Comunicato
14/04/2006 Verbale di accordo
01/03/2005 Verbale di accordo
24/11/2004 Verbale di accordo
10/04/2003 Verbale di accordo
24/07/2001 Verbale di accordo
23/05/2000 CCNL Accordo di rinnovo
28/01/1999 Verbale di accordo
19/11/1997 CCNL Accordo di rinnovo
27/04/1995 CCNL Accordo di rinnovo
31/03/1994 CCNL Verbale di accordo
03/10/1989 Verbale di accordo

13/11/2024

Verbale di stipula

Addì, 13 novembre 2024, in Roma tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 luglio 2019 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed integra e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 luglio 2019 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Art. 18 - Previdenza complementare

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria sono disciplinate dalle apposite separate intese alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, e che costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo.

2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.

3. Le parti convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate: a. con decorrenza dal 1° gennaio 2025, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:

a.1. a carico dell'Impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000,00 (duecentomila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a 4.800 euro;

a.2. a carico dell'impresa, nella misura minima di un ulteriore 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000,00 (duecentomila/00) euro annui, che si aggiunge alla quota di cui al punto a.1.;

a.3 a carico dei dirigenti, nella misura minima pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita;

a.4. fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1° gennaio 2025 di cui ai punti a.1. e a.2.;

- b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera ;
- c. la contribuzione di cui ai precedenti punti a.1. e a.2. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, anche oltre quanto previsto al punto a.4., senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previdai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente ;
- d. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi dei punti a.1. e a.2. sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
- e. il confronto fra il contributo non inferiore a 4.800 euro e la contribuzione come determinata al precedente punto a.1. deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;
- f. la contribuzione di cui al punto a.3., salvi i diversi patti conclusi ai sensi del punto a.4., corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;
- g. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c. e f. sono fissate dal Consiglio di amministrazione del Fondo;
- h. il presente articolo si applica ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
- i. si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificati dal presente articolo.

30/07/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/7/2019, tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30/12/2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Il presente accordo di rinnovo decorre dall'1/1/2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed integra e sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30/12/2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2019 e scadrà il 31/12/2023.

Art. 18 Previdenza complementare

L'art. 18 è modificato come segue

1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria sono disciplinate dalle apposite separate intese alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, e che costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo.

2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.

3. Le parti convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate:

a. con decorrenza dall'1/1/2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previdai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:

a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 (centottanta/00) euro annui;

a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1.;

a.3. fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dall'1/1/2022 di cui alla successiva lettera d.;

b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda

effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera ;

c. la contribuzione di cui al precedente punto a.1. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro . È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, anche oltre quanto previsto al punto a.3, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previdai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente ;

d. ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell'accordo di rinnovo del 30/7/2019, con decorrenza dall'1/1/2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell'azienda, di cui al precedente punto a.1., non può risultare inferiore a 4.800,00 (quattromilaottocento/00 euro);

e. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d 'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi del punto d. sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;

f. il confronto fra il contributo minimo come definito al precedente punto d. e la contribuzione come determinata al precedente punto a.1. deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;

g. la contribuzione di cui al punto a.2, salvi i diversi patti conclusi ai sensi del punto a3, corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;

h. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

i. il presente articolo si applica ai dirigenti in servizio all'1/1/2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;

j. si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti i accordi in materia non modificati dal presente articolo.

25/11/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/11/2009, tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24/11/2004 per i dirigenti di a-ziende produttrici di beni e servizi:
Il presente contratto decorre dal 25/11/2009, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31/12/2013.

Previdenza Complementare - PREVINDAI

Le parti

- considerato il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previdai), già attuato con i precedenti accordi, da ultimo quello del 16/4/2006;

- considerata la volontà delle parti di proseguire nel rafforzamento sopra richiamato ;

- viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005, convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate :

a. con decorrenza dall'1/1/2010, per tutti i dirigenti iscritti al Previdai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita :

a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro annui;

a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1.;

b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera ;

c. la contribuzione di cui al precedente punto a.1. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro . È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previdai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente ;

d. sempre con decorrenza dall'1/1/2010, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con

versamento anche della quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico dell'azienda di cui al precedente punto a.1 non può risultare inferiore a 4.000,00 (quattromila/00) euro. Tale livello minimo è stabilito in 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro per il 2012 e in 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro a decorrere dal 2013;

e. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi del comma e. sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;

f. il confronto fra il contributo minimo come definito al precedente punto e. e la contribuzione come determinata al precedente punto a.1. deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, a condizione che, a tale data, il dirigente abbia maturato un'anzianità superiore ai 6 anni nella qualifica presso la stessa azienda. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;

g. la contribuzione di cui al punto a.2. corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;

h. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti e. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

i. il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio all'1/1/2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;

j. si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

Le parti convengono inoltre di costituire un gruppo di lavoro paritetico cui affidare uno studio di fattibilità, da presentare alle rispettive delegazioni entro il 30/6/2010, per offrire un ulteriore strumento per la copertura delle garanzie previste dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro tramite il Fondo Previndai.

30/05/2007

PREVINDAI - Comunicato 30 maggio 2007

Previndai è nato nel 1990, prima cioè delle norme quadro sui fondi pensione ed è pertanto un cosiddetto fondo "preesistente". Con Decreto n. 62 del 10 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati criteri e modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla nuova normativa sul conferimento del TFR (D.Lgs. 252/2005). A tale Decreto Ministeriale ha fatto seguito la Deliberazione Covip del 23 maggio 2007, recante le direttive attuative.

Conseguentemente, e sulla base di tali disposizioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 25 maggio scorso, ha verificato che il Previndai è già in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, primaria e secondaria, per essere destinatario del Tfr (regime a contribuzione definita, soggettività giuridica, linea garantita (NOTA 1)): Previndai è pertanto idoneo a ricevere il versamento del TFR nelle modalità previste, esplicita o tacita.

Confermiamo quindi che il Previndai è il fondo pensione di riferimento contrattuale per i dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Dirigenti aziende industriali sottoscritto da Confindustria e Federmanager, Confservizi-Cispel e Federmanager, Anas e Federmanager, Enav e Federmanager.

Previndai dovrà essere indicato, pertanto, da parte dei datori di lavoro, nell'informativa da rendere, trenta giorni prima della scadenza del semestre a disposizione per la scelta di destinazione del TFR maturando, ai dirigenti che nel frattempo non abbiano manifestato alcuna volontà. Conseguentemente, per i dirigenti di cui sopra, il versamento del Tfr conferito tacitamente, dal 1° luglio 2007, dovrà essere versato al Previndai (prima scadenza 20 ottobre 2007, riferita al terzo trimestre).

Con il 20 luglio p.v. dovrà essere versato il Tfr (e l'eventuale contributo) relativo a coloro che:

- non iscritti al 31/12/2006 abbiano aderito espressamente al Fondo nel primo semestre 2007, conferendo il Tfr maturando, nelle misure previste dalle norme, nonché l'eventuale contribuzione;
- già iscritti al 31/12/2006 abbiano scelto, sempre nel primo semestre 2007, di conferire il Tfr residuo maturando al Previndai.

Le modalità operative saranno oggetto di una prossima, specifica, circolare.

- Note -

(1) Il Comparto Assicurativo risponde ai requisiti di garanzia previsti dalle norme per l'allocazione del Tfr conferito tacitamente da parte dei dirigenti che non esprimano, nei sei mesi messi a loro disposizione dalla legge, la scelta a riguardo.

14/04/2006

Verbale di accordo

Addi, 14 aprile 2006, in Roma

Tra

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

visto l'accordo del 24 novembre 2004 con il quale, nel prevedere il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previdai), è stata stabilita la misura di incremento della contribuzione, subordinandone la decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in attuazione della legge delega di riforma previdenziale n. 243/2004;

viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 252/2005 di attuazione della richiamata legge delega ; considerato che le stesse parti avevano previsto nel medesimo accordo del 24 novembre 2004 di effettuare una verifica sullo stato di attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla destinazione del TFR e alla deducibilità fiscale dei contributi e di assumere le conseguenti determinazioni in ordine all'attuazione dei contenuti del medesimo accordo ;

valutata comunque l'opportunità di dare attuazione con gradualità all'incremento della contribuzione nella misura prevista dall'accordo 24 novembre 2004;

tutto quanto sopra premesso, convengono quanto segue:

per i dirigenti di cui all'accordo 3 ottobre 1989, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:

con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.709,10 (euro centomilasettecentonove/10) annui e nel 4% della medesima retribuzione globale lorda eccedente il predetto limite e fino a € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00);

con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);

per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996 la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:

con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00) annui;

con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.000,00 (euro centomila/00) annui;

la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 3 ottobre 1989 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a), mentre la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 31 gennaio 1996 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto b). In entrambi i casi la contribuzione dovuta dal dirigente è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, rispettivamente dai predetti punti;

agli effetti dei precedenti punti a, b e c, si fa riferimento ai fini della determinazione della retribuzione globale lorda a tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e /o degli indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti in servizio di cui all'accordo 31 gennaio 1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ;

con effetto dal 1° gennaio 2006 viene abolito l'ulteriore limite alla contribuzione dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare ;

i versamenti per l'adeguamento alle nuove misure previste dal presente accordo dei contributi afferenti il primo trimestre 2006, verranno effettuati dalle imprese, anche per la quota a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione, contestualmente al versamento del secondo trimestre del 2006;

il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data ;

si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER

01/03/2005

Verbale di accordo

Addì, 1 marzo 2005, in Roma

tra

Confindustria

e

Federmanager

premessi che

le parti avevano già in passato convenuto di consentire l'iscrizione al Previdai anche dei dirigenti dipendenti di aziende che applicano un CCNL diverso da quello stipulato tra le parti in epigrafe, ma di cui sia comunque firmataria una delle parti stesse;

con verbale di accordo del 9 maggio 2001 è stata consentita l'iscrizione al Previdai dei dirigenti ai quali si applica il CCNL stipulato tra Federmanager e Confservizi-Cispel e, con verbale di accordo del 10 aprile 2003, l'iscrizione dei dirigenti dell'ANAS S.p.a. ai quali si applica il contratto collettivo stipulato tra Federmanager e la stessa ANAS S.p.a.;

è ora valutata l'opportunità di consentire l'iscrizione al Previdai dei dirigenti dell'ENAV S.p.a. ai quali si applica la contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata da Fndai-Federmanager e la stessa ENAV S.p.a.;

considerato che

l'iscrizione al Previdai dei dirigenti dipendenti di aziende che applicano un CCNL diverso da quello stipulato tra Federmanager e Confindustria comporta, ogni volta, la necessità di modificare lo Statuto del Fondo;

il processo di modifica risulta assai complesso e richiede non solo apposite deliberazioni da parte degli Organi collegiali del Fondo ma anche l'approvazione delle modifiche medesime da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione – COVIP;

si conviene quanto segue

a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma statutaria di cui al successivo punto 2) ovvero eventualmente, in via transitoria, dalla data della relativa delibera assunta dal Previdai, potranno essere iscritti al Previdai medesimo i dirigenti dipendenti dell'ENAV S.p.a. ai quali si applica la contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata da Federmanager e la stessa ENAV S.p.a.;

a decorrere dalla data di entrata in vigore della conforme norma statutaria in attuazione dei contenuti del presente accordo, potranno essere iscritti al Previdai i dirigenti dipendenti di aziende ai quali si applica un CCNL diverso da quello stipulato tra Confindustria e Federmanager ma, comunque, sottoscritto da almeno una delle predette parti, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità dell'iscrizione dei dirigenti al Previdai. In ogni caso tale possibilità è subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tra le parti in epigrafe;

l'iscrizione dei dirigenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) è in ogni caso subordinata alla condizione che la contrattazione collettiva negli stessi richiamata contenga recante esplicitamente l'impegno delle aziende interessate ad applicare le disposizioni statutarie e regolamentari del Previdai attuali e future;

l'iscrizione dei predetti dirigenti è altresì subordinata alla condizione che le aziende interessate riconoscano formalmente che detta iscrizione non comporta e non è suscettibile di comportare alcun effetto ai fini della composizione degli Organi del Fondo, così come disciplinata dallo Statuto del Previdai.

CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER

24/11/2004

VERBALE DI ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

visto l'Accordo del 26 marzo 2003, con il quale è stato previsto il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previdai), da realizzare mediante incremento delle quote di contribuzione derivanti dall'accantonamento annuale del TFR;

visto il medesimo Accordo del 26 marzo 2003, con il quale è stato altresì previsto di incrementare, ove intervenga l'innalzamento dei limiti di deducibilità fiscale dei versamenti, le attuali aliquote di contribuzione;

ritenuto altresì di consentire ai dirigenti di incrementare volontariamente il proprio piano di previdenza complementare versando anche contributi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari definiti dagli accordi tra le Parti;

valutate le disposizioni contenute nella legge delega di riforma previdenziale n. 243 del 22 agosto 2004, che prevedono la fissazione di limiti di deducibilità in valore assoluto e in percentuale del reddito imponibile, con applicazione di quello più favorevole all'interessato;

considerata l'opportunità di stabilire fin d'ora la misura di incremento della quota di contribuzione a carico delle aziende, subordinandone la decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove e più favorevoli disposizioni fiscali;

tutto quanto sopra considerato:

convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI – Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate :

Con decorrenza 1° gennaio 2005 la quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinata al Fondo Previdai è fissata nella seguente misura :

3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 3 ottobre 1989;

4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996 non rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993;

integrale accantonamento annuale del TFR, per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996 rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993.

Con decorrenza 1° gennaio 2005 gli iscritti al Fondo Previdai possono versare al fondo contributi aggiuntivi, volontari ed a totale carico degli iscritti medesimi . L'aliquota di contribuzione aggiuntiva è pari all'1%, 1,5% o 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, a scelta del dirigente medesimo, da comunicare al Fondo ed all'azienda al momento dell'opzione. La misura stessa può essere nel tempo modificata ma con intervalli non inferiori ad un anno. Il versamento dei contributi aggiuntivi avviene con le stesse modalità e negli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione ordinaria .

Le Parti convengono altresì che a seguito della revisione della disciplina fiscale delle contribuzioni versate alle forme di previdenza complementare e con decorrenza dal primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità :

la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio , da applicarsi:

fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) annui per i dirigenti di cui all'accordo 3 ottobre 1989;

fino al limite di € 100.000,00 (euro centomila/00) annui per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996.

la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto punto.

Agli effetti dei precedenti punti 2) e 3) fanno parte della retribuzione globale lorda tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso nonché(1) dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso .(1)

Nel caso di periodi inferiori all'anno, i limiti annui di cui al punto 3), lettera a), si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

La contribuzione di cui al punto 3), lettera a), attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto.

Le parti effettueranno entro il 28 febbraio 2005 una verifica sullo stato di attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla destinazione del TFR ed alla deducibilità fiscale dei contributi ai Fondi pensione e, nel caso in cui a tale data, la prevista revisione non si fosse realizzata, assumeranno le conseguenti determinazioni in ordine all'attuazione dei contenuti del presente accordo. Nella stessa occasione sarà effettuata anche una verifica sull'assetto della riforma previdenziale.

CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER

10/04/2003

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 10 Aprile 2003

tra

l'ANAS SPA

e

Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali)

PREMESSO

che con protocollo d'intesa stipulato il 14 gennaio 1999 tra le sunnominate parti venne convenuto di destinare il maggior costo inerente la copertura assicurativa del dirigente in caso di morte o di invalidità permanente di quest'ultimo, maggior costo derivante dalla nuova e più elevata misura dei massimali di copertura previsti dagli accordi intervenuti tra Federmanager e Confindustria, e a forme di assistenza sanitaria e/o di previdenza integrative;

che, per quanto concerne l'assistenza sanitaria integrativa, si è già convenuto di applicare ai dirigenti dell'ANAS gli accordi vigenti in materia fra Federmanager e Confindustria relativamente al Fasi ;

che, pertanto, resta da attuare l'impegno di cui al succitato Protocollo, per quanto riguarda la previdenza

integrativa;

ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle necessarie modifiche statutarie del Previdai, in conformità alle norme dello Statuto del Fondo regolanti l'iscrizione, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo stesso l'ANAS Sp.a. e le imprese da essa eventualmente controllate e partecipate, tenute al rispetto del presente accordo e i dirigenti alle dipendenze ai quali si applica la contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata dall'ANAS S.p.a. e dalla Federmanager;

La contribuzione dovuta al Previdai, avrà decorrenza immediata, e dovrà essere versata dall'ANAS S.p.a. al Fondo, anche per la quota a carico del dirigente pari al 50% dell'importo complessivo, per ciascun dirigente in servizio alla data medesima che aderirà al Previdai, ovvero alla data di assunzione o nomina per i dirigenti assunti o nominati successivamente, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti ad hoc dal Consiglio di Amministrazione del Previdai;

L'ANAS S.p.a. si impegna espressamente ad applicare le disposizioni statutarie e regolamentari del Previdai, attuali e future;

L'ANAS S.p.a. riconosce, altresì, espressamente che l'iscrizione al Previdai dei dirigenti ai quali il presente accordo non è suscettibile di comportare effetti ai fini della composizione degli Organi del Fondo .

ANAS S.P.A. Federmanager

24/07/2001

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 24 luglio 2001

tra

Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi)

e

Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali)

PREMESSO CHE

al punto 1 sull'Accordo stipulato il 9-4-1998 tra Confservizi-Cispel e Fndai-Federmanager, in base a quanto già convenuto tra le summenzionate parti all'art. 27 del CCNL 31-12-1996, per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, è stato riaffermato l'impegno di sviluppare ogni iniziativa per consentire l'accesso dei predetti dirigenti al Previdai, nei limiti consentiti dal relativo Statuto;

con l'Accordo del 15 novembre 2000 le parti summenzionate hanno convenuto di realizzare la soluzione di cui al punto 1 dell'Accordo 9-4-1998, entro il medesimo anno 2000, per il tramite del Previdai, Fondo Pensione di riferimento per tutta la categoria dei dirigenti industriali;

la contribuzione dovuta al Fondo Pensione decorre dal 1° gennaio 2000 per ciascun dirigente in servizio alla data di stipula del predetto Accordo. Per i dirigenti assunti o nominati tali dopo il 1°-1-2000, la contribuzione decorre dalla data di assunzione o di nomina;

in data 27 febbraio 2001 è pervenuto il parere della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) che conferma l'ammissibilità di una modifica allo Statuto del Previdai volta a consentire l'adesione al Fondo dei dirigenti di aziende ai quali si applichi un CCNL, diverso da quello stipulato dalle parti istitutive (Confindustria e Federmanager) e comunque stipulato da una delle parti istitutive del Fondo, in questo caso Federmanager;

il 9 maggio 2001, le summenzionate parti istitutive del Previdai (Confindustria e Federmanager) hanno sottoscritto un verbale di accordo che stabilisce la possibilità, per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali rappresentate dalla Confservizi, di iscriversi al Previdai;

il richiamato verbale di accordo, di cui al precedente alinea, stabilisce che l'iscrizione dei dirigenti in parola decorre dalla data di entrata in vigore delle necessarie modifiche allo Statuto del Previdai .

Convengono che

a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie del Previdai, in conformità alle norme dello Statuto del Fondo che regolano l'iscrizione, sono obbligatoriamente iscritti le imprese e tutti gli altri soggetti, tenuti al rispetto del presente accordo, che applichino ai propri dirigenti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata da Federmanager e Confservizi. A decorrere dalla stessa data possono iscriversi al Previdai i dirigenti alle dipendenze delle imprese e di tutti gli altri soggetti di cui sopra ;

la contribuzione dovuta al Previdai decorrere dal 1-1-2001 per ciascun dirigente in servizio alla data medesima, che aderirà al Fondo, ovvero dalla data di assunzione o nomina per quelli assunti o nominati successivamente ;

il versamento al Fondo della contribuzione afferente i primi tre trimestri del 2001 per i dirigenti in servizio alla data dal 1° gennaio 2001, ovvero per il periodo proporzionalmente ridotto per quelli assunti o nominati successivamente, verrà effettuato dalle imprese, in una unica soluzione, anche per la parte a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione del Previdai e comunque entro l'anno 2001;

a parziale compensazione della mancata realizzazione, per il 2000, dell'accordo del 15 novembre u.s., per ciascun dirigente in servizio alla data del 1° gennaio 2000 che aderirà al Previdai, sarà erogato, con la

retribuzione del mese successivo a quello di entrata in vigore delle modifiche statutarie del Fondo , sotto forma di una tantum, un importo corrispondente alla contribuzione dovuta per l'anno stesso al Previndai pari al 2% della retribuzione complessiva annua, utile ai fini del calcolo del TFR, dovuta allo stesso dirigente per l'anno 2000, entro un limite massimo di Lire 125 milioni. Per i dirigenti assunti o nominati tali nel corso del 2000 l'importo, sotto forma di una tantum di cui sopra, sarà ridotto proporzionalmente all'effettiva anzianità di servizio relativa all'anno 2000;

la Confservizi si impegna ad applicare le disposizioni statutarie e regolamentari del Previndai attuali e future ;
la Confservizi riconosce che, nella fase attuale, l'iscrizione dei dirigenti delle aziende rappresentate dalla Confederazione medesima non è suscettibile di comportare effetti ai fini della composizione degli Organi del Fondo.

Confservizi Federmanager

23/05/2000

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 23 maggio 2000

la CONFINDUSTRIA

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)

convengono di apportare, con decorrenza 1° gennaio 2001, le seguenti modifiche agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione:

Il punto 5 dell'accordo 3 ottobre 1989 è sostituito dal seguente:

"La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2) è stabilita nel seguente ammontare:
3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue;

4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lettera a. (L. 195.000.000 annue) fino a un massimo di L. 270.000.000 annue.

La contribuzione previdenziale dovuta da ciascun dirigente in servizio alla gestione di cui al punto 2) è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi delle precedenti lettere a. e b. ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dalle predette lettere a. e b.

Le contribuzioni di cui ai punti precedenti non possono superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.L.vo 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punti 1) e 4, comma 3.

Agli effetti dei precedenti commi, fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera .

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 195.000.000 e L. 270.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore .

Le contribuzioni di cui al primo comma, lettere a. e b., attesa la loro finalità esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto .

Dal 1° gennaio 2002, viene destinata una quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto di ammontare pari all'1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tale ammontare verrà incrementato di un ulteriore 1% della predetta retribuzione.

Dette quote sono trasferite al Fondo dall'impresa unicamente ai contributi di cui ai commi precedenti, con le decorrenze, le scadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilito dallo Statuto del Fondo".

Il punto 2) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

"Per i dirigenti di cui al precedente punto 1) la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2001, nel 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di L. 150.000.000 annue, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel 3% della retribuzione di cui sopra da applicarsi sino al limite di L. 165.000.000 annue.

La contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio, come più sopra individuato, è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente comma ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto comma.

Agli effetti dei precedenti commi fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 150.000.000 annue e di L. 165.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o

superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

La contribuzione di cui al 1° comma, attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto".

Il 1° comma del punto 5) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

"Per i dirigenti che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, da applicarsi entro il limite di L. 150.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 3% della predetta retribuzione entro il limite di L. 165.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibili con la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2".

CONFINDUSTRIA FNDAI

28/01/1999

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 28 gennaio 1999

La Confindustria e la Fndai, incontratesi per un approfondimento delle caratteristiche future del Previdai e delle innovazioni determinatesi in questi anni sul piano legislativo, istituzionale e finanziario, in materia di previdenza complementare, con l'obiettivo di pervenire a seguito di tale approfondimento e d'intesa con il Fondo alla luce delle valutazioni e delle proposte del medesimo Fondo, alla progettazione e realizzazione di un prodotto previdenziale:

adeguato al mercato ed al diverso orizzonte temporale degli iscritti al Fondo ;

di assoluta competitività sul piano gestionale e dei rendimenti

convengono

di avviare, in contestualità e comunque entro la data di scadenza dell'attuale convenzione assicurativa prorogata per un ulteriore semestre a partire dal 31 dicembre 1998, un complessivo iter articolato in due fasi:

negoziare da parte del Previdai di una nuova convenzione assicurativa ;

elaborazione di un progetto per l'avvio, nel più breve tempo possibile, di una gestione assicurativo-finanziaria multicomparto.

I punti qualificanti delle due fasi che le parti concordemente ritengono essenziali vengono riportati come segue .

Nuova convenzione assicurativa

eliminazione, sin d'ora, di clausole che rendano impossibile od ostacolino la graduale realizzazione della possibilità per il singolo iscritto di scegliere la gestione del proprio portafoglio finanziario ;

criteri di scelta delle singole compagnie di assicurazioni, anche facenti parte dell'attuale pool, che tengano conto delle performance (in termini di analisi comparativa dei rendimenti /rischi) registrate in questi anni;

ottimizzazione delle condizioni della convenzione, mediante, in particolare:

minimizzazione dei costi di gestione con la conseguente ulteriore riduzione dei caricamenti iniziali ;

miglioramento delle condizioni (tasso tecnico, tabelle di mortalità, ecc.) ai fini dell'erogazione delle rendite.

Gestione assicurativo-finanziaria multicomparto

Premesso che una gestione finanziaria su più comparti consentirebbe di realizzare un'asset allocation ottimale in ragione dei diversi orizzonti temporali degli iscritti al Previdai e che, in un arco temporale medio-lungo, i rendimenti di investimenti diversificati del portafoglio finanziario presenterebbero una diminuzione del grado di rischio, le parti convengono sull'opportunità costituire una gestione assicurativo-finanziaria su più comparti.

Costituzione di un Gruppo di lavoro misto

Le parti, con riferimento alle problematiche di cui ai precedenti punti A. e B., convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo di lavoro misto tra le stesse parti e il Previdai che, anche avvalendosi, ove ritenuto necessario od opportuno, di qualificate consulenze esterne, elabori, entro il mese di marzo 1999, uno specifico progetto con i seguenti contenuti:

analisi normativa ed economica dell'attuale modello Previdai;

verifica degli attuali vincoli strutturali e di quelli conseguenti a un eventuale, diverso assetto gestionale;

esame, con individuazione delle possibili soluzioni, di tutte le problematiche connesse all'introduzione di una gestione finanziaria multicomparto, con particolare attenzione alla riduzione dei costi finanziari ed amministrativi del Fondo;

valutazione dell'opportunità di una soluzione transitoria, basata sulla diversificazione non facoltativa del portafoglio patrimoniale, fino alla realizzazione del nuovo modello pluricomparto opzionale ;

agenda dei soggetti potenzialmente coinvolti (a titolo esemplificativo, gestore finanziario, banca depositaria, ecc.) e delle modalità e dei tempi di intervento, al fine di rendere effettiva la predetta gestione pluricomparto .

CONFINDUSTRIA FNDAI

19/11/1997

Art. 18 Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo

Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza integrativa di malattia, come disciplinate dalle apposite separate intese contestualmente sottoscritte alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo.

I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.

ALLEGATO 3 - Accordo sulla previdenza complementare

Il giorno 19/11/1997 la CONFINDUSTRIA e l'Associazione Sindacale INTERSIND e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) convengono di apportare, con decorrenza 1/1/98, le seguenti modifiche agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI-Fondo Pensioni:

1. Il punto 5 dell'accordo 3/10/89 è sostituito dal seguente:

- comma 1: La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2) è stabilita nel seguente ammontare:

a. 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue;

b. 4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lett. a) (L. 195.000.000 annue) fino a un massimo di L. 270.000.000 annue.

- Commi 2 e 3: non modificati.

- Comma 4: nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 195.000.000 e L. 270.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

- Comma 5: non modificato.

2. Il punto 2) dell'accordo 31/1/96 è sostituito dal seguente: Per i dirigenti di cui al precedente punto 1) la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di L. 125.000.000 annue.

La contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio, come più sopra individuato, è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente comma ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti d'importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto comma.

Agli effetti dei precedenti commi fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, il predetto limite di L. 125.000.000 annue si intende riproporzionato per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

La contribuzione di cui al comma 1, attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto.

3. Il comma 1 del punto 5) dell'accordo 31/1/96 è sostituito dal seguente: Per i dirigenti che rientrano tra i soggetti di 1a occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, da applicarsi entro l'unico limite di L. 125.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibili con la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2).

4. Il punto 8) dell'accordo 31/1/96 è sostituito dal seguente: per la contribuzione al Fondo relativa ai dirigenti già iscritti al PREVINDAI alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93 si applicano le disposizioni di cui all'accordo 19/11/97.

27/04/1995

Art. 18 Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo

Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza integrativa di malattia, come disciplinate dalle apposite separate intese contestualmente sottoscritte alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo.

I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.

31/03/1994

Verbale di accordo

Il giorno 31/3/1994 la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), premesso:

- che la scadenza del CCNL 3/10/1989 per i dirigenti di aziende industriali e dell'accordo 18/2/1992 per il rinnovo della parte seconda dello stesso CCNL, stipulati tra le sunnominate parti, era stata prevista al 30/6/1993; - che la grave situazione economica del Paese e, in particolare, del settore industriale, richiede un adeguato contributo, in specie degli imprenditori e dei dirigenti, per il ruolo, le funzioni e le responsabilità che ad essi competono, ai fini del risanamento e del rilancio del sistema produttivo, le cui difficoltà si riverberano anche sulla occupazione dirigenziale;

- che, nella riaffermata valenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro della categoria, tenuto conto delle emergenze sopra accennate, si ritiene di dover privilegiare, in questo momento, gli investimenti e l'occupazione in generale e dei dirigenti in particolare, anche tramite una moratoria della suddetta contrattazione;

- che, alla domanda di nuovi comportamenti e competenze delle imprese e dei dirigenti industriali, appare necessario corrispondere con processi e strumenti di formazione e di aggiornamento della dirigenza altrettanto innovativi, in coerenza con l'evoluzione della realtà produttiva e con l'obiettivo di prevenire e ridurre i fenomeni di emarginazione dal mercato del lavoro;

- che il decreto legislativo 30/12/1993, n. 585, recante disposizioni correttive del precedente decreto 21/4/1993, n. 124, non ha sostanzialmente modificato la disciplina delle forme pensionistiche complementari, senza pertanto eliminare le ricadute di tale disciplina che alterano essenziali elementi posti a fondamento dell'assetto normativo del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali - PREVINDAI, come definito dell'accordo 3/10/1989 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, in particolare e più incisivamente con riguardo ai destinatari individuati dall'art. 18, comma 8 (prima parte), dello stesso decreto n. 124/93, nei confronti dei quali si è dovuto pertanto disporre, con l'accordo 8/6/1993, la temporanea sospensione delle iscrizioni al Fondo stesso; convengono quanto segue:

1) è rinviato al mese di ottobre 1994 l'avvio della negoziazione per il rinnovo dei predetti CCNL 3/10/1989 e accordo 18/2/1992, con scadenza prevista al 30/6/1993. Conseguentemente, per il periodo successivo alla predetta data del 30/6/1993 e fino a nuovi accordi fra le parti, restano in vigore, continuando ad avere efficacia, le disposizioni di cui ai richiamati strumenti contrattuali, fatte salve le decorrenze - e i conseguenti effetti - che le parti stesse riterranno di attribuire ai predetti nuovi accordi.

2) Nell'intento di favorire, con strumenti nuovi, la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta formativa per la dirigenza industriale, unitamente ad una miglior interpretazione delle esigenze connesse alla corrispondente domanda, le parti proseguiranno gli approfondimenti avviati per l'individuazione, in tempi per quanto possibile solleciti, secondo forme e modalità da concordare, di interventi volti a favorire la creazione e diffusione di appropriati processi innovativi di formazione e aggiornamento culturale professionale per la dirigenza industriale medesima.

3) Le parti proseguiranno, nei confronti delle istanze governative e parlamentari, l'azione intrapresa affinché sia prontamente provveduto all'indispensabile revisione di taluni punti essenziali della vigente disciplina legislativa delle forme pensionistiche complementari.

Pur rimanendo per intanto confermata la temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni al Previndai, come stabilita dall'accordo 8/6/1993, le parti effettueranno, in ogni caso, una nuova valutazione congiunta della materia entro luglio 1994, ai fini delle conseguenti decisioni assumibili, nel condiviso proposito di individuare - anche alla luce delle modifiche legislative che siano nel frattempo intervenute - adeguate soluzioni relativamente alla predetta sospensione delle "nuove" iscrizioni al Fondo, nel rispetto del principio di invarianza dell'onere a carico delle imprese, come complessivamente valutato e definito in sede di stipulazione del richiamato accordo 3/10/1989.

03/10/1989

Verbale di accordo

Il giorno 3/10/1989 la CONFINDUSTRIA, l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, l'ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LE AZIENDE PETROLCHIMICHE E COLLEGATE A PARTECIPAZIONE STATALE (ASAP) e la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI,

- avuti presenti i riflessi, sia in termini di miglioramento del trattamento pensionistico della dirigenza industriale sia sul piano degli aggravii contributivi, derivanti dall'art.3 del DL 21/3/88 n. 86 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/88 n. 160), nonché, dal decreto 25/7/88 n. 422 emanato in applicazione del suddetto art.3;
- tenuto conto che tale allargamento del sistema pensionistico obbligatorio, da un lato, ha fatto venir meno il ruolo della previdenza integrativa a ripartizione costituita dalle parti con accordo 22/9/81 e gestita dal FIPDAI; dall'altro, ha posto in termini diversi il problema del miglioramento del predetto nuovo trattamento previdenziale di legge, evidenziando la convenienza di provvedervi - per il futuro - unicamente attraverso un sistema integrativo contrattuale fondato sulla capitalizzazione;
- considerando utile avviare uno specifico strumento con finalità esclusivamente previdenziali, finanziato da apposita contribuzione pariteticamente suddivisa tra aziende e dirigenti, per l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative del trattamento pensionistico di legge, raccordato peraltro con le predette sopravvenute disposizioni imperative che hanno comportato l'esigenza di stipulare un nuovo diverso accordo con contenuti differenti rispetto a quelli di cui al precedente accordo 23/7/87 in materia di previdenza integrativa a capitalizzazione per i dirigenti di imprese industriali;
- convenendo altresì sulla necessità che a detto nuovo strumento a carattere previdenziale siano destinate risorse coerenti con l'ampliato quadro della previdenza di legge e con i corrispondenti sopravvenuti oneri aggiuntivi;

viene stabilito quanto segue

1) Con l'accordo contestualmente raggiunto, in ordine alla gestione ad esaurimento del FIPDAI e con il presente accordo per l'avvio di un sistema integrativo a capitalizzazione si è inteso definire in modo completo il quadro complessivo della previdenza contrattuale dei dirigenti nel senso che alla previdenza di legge, basata sul sistema a ripartizione, viene affiancata un'unica forma di previdenza integrativa fondata sul principio della capitalizzazione.

2) In sostituzione di quanto previsto dal predetto accordo 23/7/87 che - per effetto delle richiamate norme imperative sopravvenute con decorrenza pari a quella dell'accordo stesso - ha perduto ogni efficacia fin dalla prevista sua decorrenza e non ha quindi potuto avere alcuna applicazione, le parti convengono sulla costituzione, con la disciplina prevista dai seguenti punti, di un'autonoma gestione contabile e patrimoniale a capitalizzazione, avvalendosi preferenzialmente delle strutture del FIPDAI, con contribuzione paritetica definita, per l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative del trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali.

3) Sono tenute obbligatoriamente a iscriversi alla gestione di cui al punto 2) le imprese industriali per le quali non operino iniziative. Casse o Fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme di previdenza integrativa complessivamente analoghe.

I dirigenti delle aziende industriali sopra indicate sono obbligatoriamente iscritti alla gestione di cui al punto 2).

4) Le finalità integrative previdenziali di cui al punto 2) saranno raggiunte, senza alcun intento speculativo, tramite il ricorso a forme assicurative, utilizzando le somme versate dalle imprese e dai dirigenti, nelle misure rispettivamente stabilite dal punto 5), per il pagamento dei premi previsti dalle apposite convenzioni assicurative (polizze).

5) La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2) è stabilita nel seguente ammontare:

a) 1,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 155.000.000 annue;

b) 3% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lett. a) (L. 155.000.000 annue) fino a un massimo di L. 240.000.000 annue.

La contribuzione previdenziale dovuta da ciascun dirigente in servizio alla gestione di cui al punto 2) è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi delle precedenti lett. a) e b) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dalle predette lett. a) e b).

Agli effetti dei precedenti commi, fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 155.000.000 e L. 240.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

Le contribuzioni di cui al comma 1, lett. a) e b), attesa la loro finalità esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto.

6) La contribuzione stabilita dal precedente punto 5) decorre dall'1/1/90 per i dirigenti in servizio a tale data ovvero, per i dirigenti che saranno nominati o assunti successivamente, dalla data di nomina o di assunzione.

Il versamento dei contributi predetti alla gestione di cui al punto 2) verrà effettuato con cadenze e modalità che saranno successivamente determinate in sede di statuto e/o di regolamento.

7) Gli Organi preposti alla gestione di cui al punto 2) devono essere costituiti da strutture collegiali a composizione paritetica secondo criteri concordati tra le parti stipulanti il presente accordo in sede di redazione delle norme statutarie e/o regolamentari.

In tale sede verrà altresì definita la materia afferente le spese relative alla gestione di cui al punto 2), nella prospettiva di evitare, a carico delle imprese e dei dirigenti, oneri aggiuntivi a quelli di cui al punto 5).

8) Le prestazioni previdenziali integrative sono costituite da rendite vitalizie, potendosi tuttavia prevedere, a richiesta dell'interessato, la conversione di esse nel corrispondente capitale nonché, la loro reversibilità.

Le prestazioni previdenziali integrative di cui al punto 4) saranno conseguibili allorché, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro;

- sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni previdenziali di legge, con presentazione della relativa domanda.

9) In caso di decesso del dirigente in attività di servizio le prestazioni previdenziali spettanti verranno liquidate ai beneficiari da lui designati o, in mancanza di essi, agli eredi legittimi o testamentari secondo le regole del Codice Civile.

Ad analoga liquidazione si procederà in favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro per sopravvenuta invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto stesso.

I casi di risoluzione del rapporto per cause diverse dal pensionamento, dalla morte, dall'invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente saranno disciplinati dal regolamento.

10) In sede di statuto e/o di regolamento, in quanto consentito dalla legislazione vigente ed effettuabile in relazione alle disposizioni statutarie delle analoghe e autonome istituzioni previdenziali integrative di cui al punto 3), si provvederà a disciplinare la materia afferente sia il trasferimento della posizione previdenziale dalla gestione di cui al punto 2) a dette analoghe istituzioni, nel caso di passaggio del dirigente a imprese presso le quali operino le istituzioni medesime, sia il trasferimento da queste ultime alla gestione di cui al punto 2) della posizione previdenziale del dirigente che passi ad impresa iscritta o tenuta ad iscriversi alla gestione di cui al punto 2).

11) Lo statuto e/o il regolamento per l'applicazione del presente accordo verranno redatti e approvati a cura delle parti stipulanti che vi provvederanno sulla base degli approfondimenti compiuti e degli elementi già scambiati in sede tecnica.

12) Il presente accordo ha durata indeterminata, ma può essere risolto, da ciascuna delle parti, con disdetta da comunicare con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza della parte relativa agli aspetti normativi del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali. In caso di risoluzione dell'accordo e così pure qualora si dovessero verificare, per l'intervento di norme imperative, situazioni incompatibili con l'assetto normativo qui dedotto, ovvero tali da comunque incidere sostanzialmente su di esso, le parti concorderanno le opportune iniziative atte a non pregiudicare i rapporti assicurativi in corso.

- Nota a verbale -

Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, sia con l'ANIA sia in ogni altra opportuna sede, la predisposizione di polizze di libero passaggio atte a consentire la realizzazione di quanto sopra previsto.

Qualora le disposizioni statutarie e/o regolamentari di cui al punto 11) fossero emanate o comunque risultassero operanti successivamente all'1/1/90, i versamenti di cui al punto 5) verranno effettuati in tale successivo momento da parte dei soggetti interessati, fermo restando la decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1/1/90.
